



## Le Convivenze di fatto

(Legge 76/2016 - Circolare n. 7/2016 del Ministero dell'Interno)

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni di stato civile libero:

- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso indirizzo nel Comune.

Per la cessazione del vincolo contrattuale è possibile la risoluzione del contratto per:

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.

L'attività degli uffici anagrafici riguarderà l'iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell'eventuale contratto di convivenza ed il rilascio delle relative certificazioni.

### Come dichiarare una Convivenza di Fatto

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione può essere presentata:

- via e-mail agli indirizzi [protocollo@comune.bracciano.rm.it](mailto:protocollo@comune.bracciano.rm.it); [bracciano.protocollo@pec.it](mailto:bracciano.protocollo@pec.it);
- consegnata all'Ufficio Protocollo Comunale in piazza Quattro Novembre 6.

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

### Cancellazione di una Convivenza di Fatto

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti o in caso di matrimonio o unione civile;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate). Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

### Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

I conviventi di fatto:

- a) hanno gli stessi **diritti** spettanti al coniuge nei casi **previsti dall'Ordinamento penitenziario**;
- b) **in caso di malattia e di ricovero**, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
- c) ciascun convivente di fatto può **designare l'altro quale suo rappresentante** con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le

decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

- d) i diritti inerenti la **casa di abitazione**;
- e) successione nel **contratto di locazione** della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
- f) inserimento nelle **graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare**, qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
- g) diritti del convivente nell'**attività d'impresa**;
- h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di **protezione delle persone prive di autonomia**;
- i) in caso di **decesso del convivente di fatto**, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

## I Contratti di Convivenza - disciplina dei rapporti patrimoniali

### Sottoscrizione di un contratto di convivenza

I conviventi hanno la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato che ne attesta la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista, ai fini dell'opponibilità ai terzi, ne trasmette copia, entro dieci giorni, al comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe.

### Contenuto del contratto di convivenza

- indicazione della residenza dei conviventi di fatto;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

### Scioglimento del contratto di convivenza

- accordo delle parti (atto pubblico o scrittura privata sottoscritta da entrambi i conviventi ed autenticata da notaio o avvocato);
- recesso unilaterale (il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificare copia all'altro contraente);
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona (la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve darne comunicazione all'altro convivente e al professionista che ha redatto il contratto);
- morte di uno dei conviventi (il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione all'anagrafe del Comune di residenza).